CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 1200 c.nav.

Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti

Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, e' punito con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.(59)

Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'articolo 814.

Se il fatto di cui al primo comma e' commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2000, non più in vigore dal 27 dicembre 2000 · versione 65

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Parte	Terza — Disposizioni penali e disciplinari
Libro	Primo — Disposizioni penali
Titolo	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Capo	V — Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sulla polizia della navigazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(59) Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 6, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da lire sessantamila a un milione" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni"."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-della-navigazione/art-1200-abusivo-trasporto-o-impiego-di-apparecchi-fotografici-o/versione/65

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it